

Pubblicato il 14/09/2017

N. 01151/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01520/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2017, proposto da:

UMI - Unione Medici Italiani, in persona del legale rappresentante, Giuseppe Accini, Augusta Andrighettoni, Fabio Beccalossi, Giovanni Benedetto, Cristina Besuzio, Marco Brianza, Anna Maria Brunelli, Marina Cisco, Giovanna Angela Colussi, Alessandro Dal Pozzolo, Gherardo De Riu, Fabrizio De Tavonatti, Francesco Falsetti, Carmela Floris, Angelo Gambarelli, Daniela Gatta, Cristina Grimaldi, Marzio Guaresi, Martino Maurizio Laudicin, Ugo Macchiarola, Pasquale Marinaro, Bruno Marmentini, Franchino Martire, Barbara Mazzoni, Domenico Menegardo, Laura Mereghetti, Romina Mezzadri, Ileana Molgora, Erica Mutti, Aldo Pelliggiano, Ermenegildo Pasotti, Luisa Pelo', Piercarlo Perani, Mario Perotti, Margherita Rastrelli, Flavio Rigoni, Silvia Rossi, Paola Sant'Unione, Sandro Stoppini, Federica Tampalini, Cornelia Tedoldi, Antonio Tirinato, Alessandro Zadra, Marina Francesca Zini, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Gorlani e Stefano Cuzzetti, con domicilio fissato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.. in Milano, via Corridoni n. 39;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1; ATS Brescia, ATS Bergamo, ATS Val Padana, ATS della Montagna, ATS Brianza, ATS Pavia, ATS Milano - Città' Metropolitana, ATS dell'Insubria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta regionale n. 6551 del 4/5/2017 avente ad oggetto “Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art. 9 della l.r. 23/2015”;
- del decreto del Direttore generale ATS Brescia n. 317 del 30/5/2017;
- del decreto n. 205 del 30/5/2017 ATS Val Padana;
- della deliberazione del Direttore generale n. 409 del 30/5/2017 ATS Bergamo;
- del decreto del Direttore generale ATS Pavia n. 117 del 31/5/2017;
- della deliberazione del Direttore generale n. 307 del 29/5/2017 ATS Brianza;
- della deliberazione del Direttore generale n. 292 del 30/5/2017 ATS Montagna;
- della deliberazione del Direttore generale n. 292 del 30/5/2017 ATS Insubria;
- della deliberazione dell’ATS Milano di attuazione della deliberazione della D.G.R.6551/2017;
- ove occorrer possa della nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia contenente “prime indicazioni operative”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, impregiudicata ogni questione in rito, la complessità delle questioni non si presta ad essere delibata in sede cautelare;

Ritenuto che non sono stati evidenziati sufficienti elementi in termini di pregiudizio grave ed irreparabile da parte dei ricorrenti (sia per i singoli medici di medicina generale sia per l'organizzazione di categoria) derivante immediatamente dal nuovo modello organizzativo della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, anche tenuto conto che:

- il medico di medicina generale può scegliere se aderire o meno al nuovo modello assistenziale;
- i pazienti sono liberi di scegliere il nuovo modello organizzativo ovvero di continuare con il modello assistenziale pregresso, di talchè il paventato pregiudizio di una *deminutio* del ruolo del medico di medicina generale è allo stato solo ipotetico;
- con DGR n. 7038 del 3.8.2017 è stato adeguato il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte dei MMG al 30 settembre 2017, prevedendo che ogni ATS valuti poi la filiera erogativa entro il successivo 30 novembre. Tale mutamento della tempistica – che si comprende alla luce della complessità dell'avvio del nuovo modello – procrastina la messa a regime dello

stesso con conseguente assenza di un immediato pregiudizio;

Ritenuto che la complessità delle questioni giustifichi la compensazione delle spese tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO